

BVGer A-5027/2011 vom 23. November 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-5027_2011

FR: TAF A-5027/2011 du 23 novembre 2012

IT: TAF A-5027/2011 del 23 novembre 2012

Regeste

Dogane

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla pro-cedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). I ricorsi presentati avverso le decisioni pronunciate nelle procedure in materia doganale sono di competenza del Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF). Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale, l'Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla DGD (cfr. art. 116 cpv. 2 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD; RS 631.0]).

E. 1.2

Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA).

E. 1.3

Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne due procedure d'imposizione avviate il 26 gennaio 2011, rispettivamente il 3 febbraio 2011, alla stessa risultano applicabili la LD e la relativa Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 (OD, RS 631.01), come pure la Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20).

E. 1.4

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

E. 1.5

Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 con-sid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, *Droit administratif*, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 2.1

Allorquando viene impugnata una decisione di non entrata in materia, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è strettamente circoscritto alla questione di sapere se è a giusto titolo che l'autorità inferiore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito dell'impugnativa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-4068/2010 del 22 ottobre 2010 consid. 2; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.164). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna una tale decisione, nel proprio ricorso può solo censurare che è a torto che l'autorità inferiore non è entrata in materia, facendo valere che un tale modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-2890/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 1.6 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.164 con rinvii). Essa può dunque po-stulare la trattazione della causa da parte dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.164 con rinvii). Il Tribunale amministrativo federale non entra pertanto nel merito delle eventuali censure di merito sollevate dalla parte ricorrente nel proprio ricorso (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; tra le tante: decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3115/2010 del 2 luglio 2012 consid. 2.3.1, A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.3 con rinvii e A-5798/2007 del 6 luglio 2009 consid. 1.4 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.164 con rinvii).

E. 2.2

In concreto, nella decisione 17 agosto 2011, la DCD, quale prima istanza di ricorso, non è entrata nel merito del ricorso 24 giugno 2011 presentato dalla ricorrente - che quest'ultima ha designato quale richiesta di rimborso del dazio - poiché da lei considerato come tardivo. In tali circostanze, tenuto conto di quanto precede (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio),

l'esame dello scrivente Tribunale deve dunque mirare ad accertare unicamente se è a ragione che la DCD non è entrata nel merito del ricorso, poiché quest'ultimo è stato interposto tardivamente.

E. 2.2.1

Giusta l'art. 116 cpv. 1 LD, contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. L'art. 116 cpv. 3 LD precisa che il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dalla notifica della decisione d'imposizione.

E. 2.2.2

Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cfr. art. 20 cpv. 1 PA). Il termine di ricorso si considera osservato se gli atti scritti vengono consegnati all'autorità, oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 PA). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cfr. art. 20 cpv. 3 PA). Un'eventuale restituzione del termine in caso d'inosservanza dello stesso entra in linea di conto, unicamente se le condizioni di cui all'art. 24 PA sono adempiute.

E. 2.2.3

Allorquando un ricorso viene presentato tardivamente, lo stesso è inammissibile. In tale evenienza, l'autorità di ricorso chiamata a statuire non entra nel merito al riguardo (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.131; Stefan Vogel, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG]*, Zurigo/San Gallo 2008, n. 5 ad art. 50 PA) e ciò, a prescindere dal ben o mal fondato delle censure di merito sollevate dalla ricorrente.

E. 2.2.4

In casu, le decisioni d'imposizione sono state emanate dall'Ufficio doganale di X. _____ il 27 gennaio 2011, rispettivamente il 3 febbraio 2011, sulla base delle due dichiarazioni elettroniche E-dec. numero 1 e E-dec. numero 2 della ricorrente. Contro le predette decisioni, la ricorrente ha presentato una richiesta di rimborso/ricorso solamente in data 24 giugno 2011. Tale atto, considerato come ricorso, come giustamente rilevato sia dalla DCD che dalla DGD - nonché per stessa ammissione della ricorrente (cfr. ricorso 12 settembre 2011, pag. 1) - visti i disposti di legge appena citati (cfr. consid. 2.2.1 - 2.2.3 del presente giudizio), è stato inoltrato in maniera manifestamente tardiva. Dagli atti non risulta poi che la ricorrente abbia chiesto la restituzione del termine di ricorso, né tantomeno un motivo che avrebbe potuto giustificare una tale concessione ai sensi dell'art. 24 PA. Benché lo scrivente Tribunale non disconosca la situazione del ricorrente, in tali circostanze, lo stesso non può che confermare quanto disposto dall'autorità inferiore, sancendo che è a giusta ragione che la DCD non è entrata nel merito del ricorso, poiché quest'ultimo è stato inoltrato tardivamente, a prescindere dal ben o mal fondato dei motivi di merito addotti dalla ricorrente.

E. 3

Visto quanto precede, il ricorso va respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 750.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato nella misura corrispondente con l'anticipo spese di fr. 1'000.-- versato il 20 settembre 2011 dalla ricorrente. L'importo rimanente di fr. 250.-- le verrà restituito, alla crescita in giudicato del presente giudizio. A tal fine la ricorrente è invitata a voler indicare allo scrivente Tribunale le coordinate bancarie o postali su cui effettuare il versamento del suddetto importo. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.